

COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 1142

Ordinanza n. 10 del 21/02/2019

Comune di Aritzo
Data 21/02/2019
N. Prot. 0001142 / 2019
Cat. 03 Cl. 05 Fasc.

ASL N. 3 di Nuoro
Distretto di Sorgono
Servizio Veterinario Sanità Animale
renzo.onano@atssardegna.it

Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti
anna.favale@aslnuoro.it

Carabinieri di Belvi

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
st. Aritzo
cfva.sfaritzo@regione.sardegna.it

Ufficio Polizia Locale Sede

Responsabile Ufficio Tecnico Sede

Albo Pretorio Sede

OGGETTO: Distruzione di n°. 1 carcassa di caprino Località sorgente "Is Alinos"

IL SINDACO

VISTA la comunicazione della Stazione Forestale e vigilanza Ambientale di Aritzo del 21/02/2019 acquisita agli atti al prot n°1134 mediante la quale si segnala che nei pressi della sorgente is Alionos sono presenti delle viscere e organi probabilmente di un capo caprino privo di identificativo;

VISTA la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL di Nuoro, Distretto di Sorgono, Prot. n° 58756 del 21/02/2019, acquisita al prot. dell'Ente al Prot. n° 1141 del 21/02/2019, dalla quale risulta che in località sorgente "Is Alinos" agro di questo comune è stata rinvenuta la presenza di parti di caprino privo di identificativo;

CONSIDERATO che le carcasse di animali non ruminanti, morti non a seguito di macellazione a fini di consumo ad uso umano, ivi compresi quelli abbattuti nel quadro della eradicazione di una malattia epizootica, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 1069/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, sono ritenute materiale di categoria 2, pertanto destinate esclusivamente alla distruzione mediante incenerimento o co-incenerimento in impianti riconosciuti, e possono essere distrutte, in maniera alternativa (includendo sotterramento profondo o combustione sul posto), solo qualora gli animali morti si trovino in "zone isolate" così intese ai sensi del Reg. CE 1069/2009;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;
VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;
VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;
VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;
VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;
VISTO il Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009;
VISTO il Regolamento (UE) n . 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;
VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112; **VISTO** il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;
VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;
VISTO il il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.
VISTO L'art. 50 comma 5 del Testo Unico sulle autonomie Locale n° 267/2000
CONSIDERATO, pertanto, necessario smaltire la carcasse in oggetto con il metodo dell'interramento profondo;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

La distruzione delle parti di caprino, di cui in premessa, mediante abbruciamento o interramento profondo secondo le prescrizioni tecniche impartite dal servizio veterinario, in modo di evitare ogni rischio di diffusione di eventuali virus pestosi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente ordinanza

Dispone che copia della presente sia notificata ai soggetti in indirizzo per il compimento degli adempimenti di competenza.

AVVERTE

Che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Aritzo li 21/02/2019



Il Sindaco
(Gualtiero Mameli)